

Legge regionale 06 febbraio 1996 , n. 9 - TESTO VIGENTE dal 23/07/2015

**Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1996).**

**Art. 60**

*(Interventi a favore dell'artigianato finanziati con fondi statali)(programmi 3.5.1. e 0.7.2.)*

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a conferire la somma di lire 1.856 milioni al "Fondo speciale di rotazione delle imprese artigiane" istituito con legge regionale 28/1992, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 19/1991, come sostituito dall'articolo 2, comma 13, del decreto legge 149/1993, convertito con modificazioni dalla legge 237/1993.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 1.856 milioni per l'anno 1996.
3. Il predetto onere di lire 1.856 milioni fa carico al capitolo 1636 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
4. È revocata la spesa di lire 1.300 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 162 della legge regionale 5/1994, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 7823 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
5. È revocata la spesa di lire 556 milioni come rideterminata e così autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 165, comma 20, della legge regionale 5/1994 a carico del capitolo corrispondente al capitolo 7824 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.